



UNISU

**UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE
NICCOLO' CUSANO**

STATUTO

UNI Niccolò Cusano - via Casalmonferrato 2/B - 00182 Roma

N. VERDE 800.98.73.73

www.unisu.it

www.unicusano.it

INDICE

ARTICOLO 1	3
ARTICOLO 2	3
ARTICOLO 3	4
ARTICOLO 4	4
ARTICOLO 5	5
ARTICOLO 6	8
ARTICOLO 7	8
ARTICOLO 8	9
ARTICOLO 9	9
ARTICOLO 10	10
ARTICOLO 11	10
ARTICOLO 12.....	11
ARTICOLO 13	11
ARTICOLO 14	12
ARTICOLO 15	12
ARTICOLO 16	12
ARTICOLO 17	13
ARTICOLO 18	13
ARTICOLO 19	14
ARTICOLO 20	14
ARTICOLO 21	15
ARTICOLO 22	15
ARTICOLO 23	16
ARTICOLO 24	16
ARTICOLO 25	16
ARTICOLO 26	16
ARTICOLO 27	17
ARTICOLO 28	17

ARTICOLO 1

1. E' istituita l' Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.
2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università, ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.
4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.
5. L'Università è autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

ARTICOLO 2

1. L'Università è promossa e sostenuta dal Consorzio delle Scienze Umane con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.
3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.
6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

ARTICOLO 3

1. Sono **organi centrali della Università**:
 - a. *il Consiglio di Amministrazione;*
 - b. *il Presidente;*
 - c. *la Giunta;*
 - d. *il Rettore;*
 - e. *il Senato Accademico;*
 - f. *il Nucleo di Valutazione Interno;*
 - g. *il Collegio dei Revisori dei conti.*
2. Costituiscono **strutture accademiche e di ricerca**:
 - a) *i Consigli di Facoltà;*
 - b) *i Consigli di Corso di laurea;*
 - c) *i Dipartimenti.*

ARTICOLO 4

1. II Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consorzio delle Scienze Umane ed è così composto:
 - a. il Presidente del Consorzio delle Scienze Umane o suo delegato;
 - b. l'Amministratore delegato;
 - c. nove rappresentanti designati dal Consorzio delle Scienze Umane;
 - d. il Rettore;
 - e. un rappresentante dei docenti;
 - f. un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;
 - g. un rappresentante designato da Confindustria;
 - h. il Direttore Amministrativo che svolge funzioni di segretario;

- i. il Direttore Generale.
2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.
3. La mancata designazione di uno o più componenti non inficia la validità di costituzione del Consiglio.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università e il vice Presidente. L'Amministratore delegato può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.
6. Ad ogni scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle Scienze Umane attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Università telematica delle Scienze umane.

ARTICOLO 5

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi;
- b. nomina il Rettore tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro;
 - b.1 delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;
 - b.2 sentito il parere del Rettore, nomina un rettore vicario tra personalità di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del Rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del Rettore;
 - b.3 sentito il parere del Rettore, nomina uno o più pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo,

- che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del Rettore;
- b.4 nomina i Presidi delle Facoltà;
 - b.5 nomina i Direttori di Dipartimento;
 - c. provvede a maggioranza dei propri componenti in ordine alle modifiche del presente Statuto secondo le norme vigenti;
 - d. delibera su proposta del Senato Accademico, il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;
 - e. nomina il Direttore Amministrativo;
 - f. nomina l'Amministratore Delegato;
 - g. nomina il Comitato Tecnico Organizzatore;
 - h. nomina il Direttore Generale;
 - i. nomina il Presidente, i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nonché il Collegio dei Revisori;
 - j. approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le attività di tutoraggio, su proposta del Senato Accademico e delle Facoltà interessate;
 - k. approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;
 - l. assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;
 - m. delibera, sentito il Senato Accademico, l'istituzione di nuove Facoltà, Corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente;
 - n. definisce la Carta dei servizi ed il Contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore;
 - o. delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio;
 - p. delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;
 - q. delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;
 - r. delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Università;
 - s. delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
 - t. delibera la costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;
 - u. delibera lo Statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;

- v. delibera i regolamenti della Università ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 168/89, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo, nonché per i Regolamenti delle Facoltà deliberati dai rispettivi Consigli di Facoltà;
 - w. può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;
 - z. delibera su proposta del Senato Accademico, il Regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti;
 - a.1 determina eventuali compensi per il Rettore, per lo stesso Consiglio d'Amministrazione, per il Senato Accademico, per il collegio dei Revisori dei Conti, per il Nucleo di Valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;
 - a.2 destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;
 - a.3 delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università secondo le norme vigenti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;
 - a.4 delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
 - a.5 delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca;
 - a.6 delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;
 - a.7 delibera su proposta del Senato Accademico il Regolamento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonché delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 9 maggio 1989 n.168 assicurando la valutazione comparativa dei candidati ; delibera inoltre i Regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art.13 del DL 06/04/2006 n.164.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 6

II Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
2. ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;
3. convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta ove costituita;
4. assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;
5. è membro del Senato Accademico;
6. esercita le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonché poteri ad esso delegati dal Consiglio d'Amministrazione;
7. adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, ai quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 7

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore e da un Consigliere scelto di comune accordo. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Amministrativo.
2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i Presidi di Facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.
3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione la Giunta delibera:
 - a) norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
 - b) sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;
 - c) sentito il Consiglio di Facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;
 - d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;
 - e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché sugli assegni di ricerca.
4. La Giunta adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 8

1. Il Rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalità di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.
2. Il Rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.
3. Il Rettore:
 - a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;
 - b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
 - c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;
 - d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
 - e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;
 - f) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio d'Amministrazione;
 - g) formula proposte e riferisce al Consiglio d'Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi;
 - h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
 - i) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica, curando l'interazione tra docenti, tutor e studenti;
 - l) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta;
 - m) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e sugli studenti;
 - n) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.

Al Rettore viene riconosciuta una indennità di funzione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 9

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite.

2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico:
 - a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo;
 - b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;
 - c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
 - d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
 - e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
 - f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione "a distanza", per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.
4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.

ARTICOLO 10

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università.
2. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

ARTICOLO 11

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

1. Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Le Facoltà saranno validamente costituite quando risultano inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre docenti.
3. Sono organi della Facoltà:
 - a) *il Preside;*
 - b) *il Consiglio di Facoltà;*
4. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. In particolare il Preside:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;
 - b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica;
 - c) cura l'ordinato svolgimento delle attività della Facoltà;
 - d) è membro di diritto del Senato Accademico;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
5. Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti di ruolo di prima fascia.

Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile.

ARTICOLO 13

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
 - a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
 - b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

- c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
- d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
- e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 14

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1 l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.

ARTICOLO 15

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

ARTICOLO 16

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

ARTICOLO 17

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali. Il trattamento di quiescenza è assicurato presso l'INPDAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 29/07/1991 n.243.
4. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.
5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

ARTICOLO 18

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.
3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

ARTICOLO 19

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca sono preposti i dipartimenti.

I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facoltà diverse.

Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;
- b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
- c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;
- d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Sono organi del Dipartimento:

1. il Direttore
2. il Consiglio di Dipartimento

ARTICOLO 20

1. Il Direttore dura in carica due anni e può essere confermato.

2. Il Direttore:

- a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) propone gli orientamenti generali di ricerca;
- c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;
- d) vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;
- e) è membro di diritto del Senato Accademico;
- f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

3. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, può nominare tra i professori di ruolo di I fascia, o di II fascia in caso di non disponibilità, un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianità nei ruoli, che presiede altresì la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

ARTICOLO 21

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

In particolare:

- a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;
- b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio d'Amministrazione;
- c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;
- d) cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei Corsi di Laurea, di Master Universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del Dottorato di Ricerca;
- e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;
- f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
- g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;
- h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 22

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni dei Consigli di Facoltà e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato Tecnico Organizzatore costituito dal Rettore, che lo presiede, e da un massimo di quindici componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di cui almeno cinque rivestenti la qualifica di professori universitari.

2. II Comitato tecnico organizzatore assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi.
3. II Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 23

1. II Direttore Generale dell'Università è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. II contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 24

1. L'Amministratore Delegato è assunto su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. II contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 25

1. Il Direttore Amministrativo è assunto con contratto di durata non superiore a cinque anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguata esperienza previa delibera del consiglio di amministrazione.
Il contratto stesso definisce i diritti e doveri del Direttore Amministrativo e il relativo trattamento economico.

ARTICOLO 26

1. Qualora l'Università debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal Consiglio di Amministrazione al Consorzio delle Scienze Umane.

ARTICOLO 27

1. L'Università può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento.

ARTICOLO 28

1. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di approvazione emanato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
2. Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.